

# **REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE DI NUOVI SOCI**

Regolamento approvato nella seduta del  
Consiglio di Amministrazione del 12/04/2018

*[Handwritten signature]*

## **PREMESSA**

Il presente regolamento ha lo scopo di enunciare i criteri cui il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno attenersi nel valutare le domande di ammissione a socio della BANCA MONTE PRUNO - CREDITO COOPERATIVO DI FISCIANO, ROSCIGNO E LAURINO - SOC. COOP. (di seguito anche BANCA MONTE PRUNO), fermo restando quanto previsto dallo Statuto.

I criteri sotto enunciati hanno un valore di indirizzo per l'operato del Consiglio di Amministrazione in materia.

Eventuali eccezioni a detti criteri dovranno essere specificatamente motivate dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo all'interesse della società e allo spirito della forma cooperativa.

## **ART. 1 ASPETTI PROCEDIMENTALI**

L'esame delle domande di ammissione a socio pervenute alla BANCA MONTE PRUNO deve essere posto all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può riservarsi di approfondire l'esame di una o più domande nel corso di una seduta successiva, sempre che la delibera di accettazione o di rigetto venga assunta entro il termine stabilito dall'art. 8 dello Statuto (90gg).

La decisione del Consiglio di Amministrazione deve essere portata a conoscenza del richiedente.

Il Consiglio di Amministrazione, nel caso di deliberazione di rigetto, decide se e in quale forma comunicare al richiedente anche la motivazione della decisione.

## **ART. 2 CRITERI GENERALI**

Il Consiglio di Amministrazione, nell'esame delle domande di ammissione a socio della BANCA MONTE PRUNO, terrà presenti i criteri di carattere generale volti a:

- a) favorire l'ampliamento della compagine sociale;
- b) mantenere e sviluppare una presenza significativa di soci in tutti i luoghi in cui la BANCA MONTE PRUNO ha competenza territoriale;
- c) rispettare, per quanto possibile, una articolazione equilibrata della base sociale all'interno della zona di competenza territoriale, avuto riguardo alla popolazione residente o insediata nei vari Comuni (e particolarmente nella località di origine della cooperativa), nonché al tipo e allo sviluppo delle attività economiche in essi presenti;
- d) assicurare una prevalenza numerica, e comunque, una vasta rappresentanza, all'interno della base sociale di operatori economici e di soggetti che ricorrano istituzionalmente al credito e ai servizi della Banca;
- e) considerare con attenzione e favore l'opportunità della ammissione a socio di soggetti che, all'interno della comunità locale in cui è insediata la Banca, siano conosciuti per lo svolgimento di attività di interesse sociale, nel campo della solidarietà, della mutualità e del volontariato in genere;
- f) considerare con particolare prudenza le richieste di ammissione a socio che appaiono prevalentemente motivate dall'intento di rappresentare interessi di categoria o gruppi di pressione o che possano comunque introdurre nella base sociale dialettiche non pertinenti ai fini della gestione mutualistica della società e della stabile conduzione della banca.

### **ART. 3 REQUISITI DI ONORABILITÀ**

Per l'esame dei requisiti di onorabilità previsti esclusivamente dallo statuto, il Consiglio di Amministrazione può deliberare in ordine alla ammissione, verificando la sussistenza di essi, sulla base di una dichiarazione rilasciata dall'aspirante socio.

Per l'esame dei requisiti previsti come obbligatori dalla legge, il Consiglio di Amministrazione verifica che alla domanda di ammissione siano allegati tutti i documenti prescritti dalle vigenti normative di vigilanza.

### **ART. 4 AMMISSIONE A SOCIO DI PERSONE FISICHE REQUISITI DI RESIDENZA E OPERATIVITÀ**

Per la ammissione a socio di persone fisiche, deve prestarsi particolare attenzione ai requisiti della residenza o della operatività con carattere di continuità all'interno della zona di competenza della Banca.

Il requisito della residenza è certificato in via ordinaria dal Comune o in autocertificazione.

Il requisito della operatività con carattere di continuità nel territorio di competenza della Banca è accertato secondo criteri di prudenza. Esso è considerato sussistente quando l'aspirante socio:

- a) presti attività di lavoro dipendente con rapporto a tempo indeterminato presso uffici o stabilimenti ubicati nella zona di competenza della Banca;
- b) svolga attività di lavoro autonomo, con studio, laboratorio, ambulatorio o comunque stabile recapito nella zona di competenza della Banca;
- c) presti collaborazione coordinata e continuativa a favore di soggetti aventi sede nella zona di competenza della Banca e la sua attività si svolga prevalentemente all'interno di essa;
- d) sia titolare di attività di impresa, con localizzazione dell'azienda e comunque di recapiti stabili ed effettivi nella zona di competenza della Banca.

Nei casi diversi dai precedenti, il Consiglio di Amministrazione che ritenga ugualmente sussistente il requisito della operatività con carattere di continuità dovrà darne espressa motivazione nella delibera di ammissione, alla stregua degli eventuali criteri elaborati dagli Organi di vigilanza.

Non è considerato sufficiente, ai fini del requisito della operatività con carattere di continuità, il mero intrattenimento di rapporti commerciali con clienti comunque insediati nella zona di competenza della Banca.

### **ART. 5 AMMISSIONE A SOCIO DI PERSONE FISICHE CRITERI SPECIFICI**

Nell'esame delle domande di ammissione a socio delle persone fisiche, oltre ai requisiti di onorabilità previsti dall'art. 6 dello Statuto Sociale ed ai criteri generali stabiliti nel presente Regolamento, dovrà essere prestato specifico riguardo alla possibilità che l'aspirante - anche in virtù delle specifiche esperienze di vita e di lavoro - fornisca un contributo positivo di conoscenza e di circolazione di idee per un arricchimento mutualistico della vita sociale.

Al riguardo, potrà invece costituire elemento di controindicazione la circostanza che l'aspirante socio intrattenga frequenti relazioni contenziose nell'ambiente di vita e di lavoro, mostrando propensione alla esasperazione polemica e ad un atteggiamento non costruttivo nella soluzione dei problemi.

Il Consiglio di Amministrazione, in relazione a quanto disposto dallo Statuto Sociale, esamina con criteri di particolare prudenza le domande di ammissione a socio provenienti da soggetti che siano soci, amministratori, sindaci o dipendenti di società non bancarie, esercenti attività finanziaria e operanti nella zona di competenza della Banca. In caso di ammissione, la



delibera dovrà indicare in modo specifico i motivi per i quali si ritiene sussistente allo stato un genuino interesse mutualistico dell'aspirante socio e non si ritengano invece sussistenti i rischi di conflitto di interesse.

Ai fini del rispetto del criterio generale previsto dall'art. 2 del presente Regolamento, sarà considerata con favore la circostanza che l'aspirante socio persona fisica, pur non esprimendo una domanda di finanziamento legata allo svolgimento di attività economica, si avvalga del credito per soddisfare esigenze durevoli di vita familiare, come l'acquisto o la ristrutturazione della casa di abitazione.

Salvi casi particolari, da motivare caso per caso, non è ammessa a socio della Banca la persona fisica che sia socia di altra Banca della categoria.

#### **ART. 6 AMMISSIONE A SOCIO DI PERSONE NON FISICHE**

Per persone non fisiche, si intendono tutti i soggetti di diritto, diversi dalle persone fisiche, dotati o meno di personalità giuridica, purché muniti di autonomia patrimoniale rispetto ai propri componenti, secondo le varie forme previste nel codice civile.

Per quanto riguarda le società di ogni tipo, non sono ammesse a soci della Banca quelle non regolarmente costituite secondo le norme del codice civile.

#### **ART. 7 AMMISSIONE A SOCIO DI PERSONE NON FISICHE REQUISITI DI INSEDIAMENTO E OPERATIVITÀ**

Per la individuazione della sede delle persone non fisiche, si fa riferimento alla nozione di sede legale risultante dall'atto costitutivo.

Una persona non fisica si considera operante con carattere di continuità nel territorio di competenza della Banca, quando abbia ivi stabilito almeno un recapito stabile avente i caratteri dell'unità locale e che, anche mediante esso, vi svolga una attività economica effettiva anche se non prevalente nel complesso delle proprie attività.

Non è considerato sufficiente, ai fini del requisito della operatività con carattere di continuità, il mero intrattenimento di rapporti commerciali con clienti comunque insediati all'interno del territorio di competenza della Banca.

#### **ART. 8 AMMISSIONE A SOCIO DI PERSONE NON FISICHE CRITERI ULTERIORI**

Per l'ammissione a socio delle persone non fisiche, il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare con particolare prudenza le domande provenienti da soggetti che svolgano attività finanziaria. In caso di ammissione, la delibera dovrà indicare in modo specifico i motivi per i quali si ritiene sussistente un permanente e autentico interesse mutualistico dell'aspirante socio e non si ritengono invece sussistenti i rischi di conflitto di interesse.

Per le società che possono essere costituite senza vincoli di forma e di pubblicità, è necessario che le stesse siano regolarmente iscritte presso i registri tenuti dalla C.C.I.A.A. e appaiono dotate di una stabile organizzazione e di un oggetto sociale che comporti la prospettiva di una loro durata nel tempo.

Indipendentemente dai criteri di valutazione delle eventuali domande di affidamento, il Consiglio di Amministrazione – specie in presenza di persone non fisiche di recente costituzione – può rigettare la domanda di ammissione a socio, invitando però il richiedente a ripresentarla dopo il decorso di un certo periodo, da indicare nella comunicazione, allo scopo di acquisire ulteriori elementi sulla evoluzione dell'assetto e della attività del richiedente stesso.

Costituisce criterio preferenziale per le persone non fisiche l'essere costituite e operanti da vecchia data ed essere circondate da buona reputazione commerciale, nonché l'essere espressione di comunità di persone legate da vincoli di parentela, coniugo o affinità o comunque da rapporti di amicizia e tradizioni di vita comune.

All'atto dell'esame di ammissione a socio di persone non fisiche l'accertamento di sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo ai soggetti che svolgono in esse funzioni di amministrazione, direzione e controllo; nell'occasione, il consiglio di amministrazione può prendere in considerazione anche la sussistenza, in capo ai medesimi soggetti, di uno o più dei criteri di favore o delle controindicazioni di carattere personale enunciati nell'art. 5.

In occasione della ammissione a socio delle persone non fisiche, il Consiglio di Amministrazione valuta con favore la possibilità di ammettere personalmente a socio della Banca anche il rappresentante designato a norma dell'art. 6 comma 3 dello Statuto, purché lo stesso sia in possesso dei requisiti legali e statutari e la sua designazione appaia il frutto di una scelta di carattere non occasionale.

Il consiglio di amministrazione, nel caso che più domande di ammissione a socio siano presentate, anche a distanza di tempo, da società appartenenti al medesimo nucleo di persone, deve verificare che alla pluralità dei soggetti corrisponda una pluralità di iniziative imprenditoriali dotate di una logica economica autonoma.

#### **ART. 9 SOTTOSCRIZIONE AZIONI**

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, annualmente, il numero minimo delle azioni sottoscrivibili per diventare nuovo socio.

#### **ART. 10 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento è liberamente consultabile da soci presso le Sedi, le Filiali e pubblicato anche sul sito internet della Banca [www.bccmontepruno.it](http://www.bccmontepruno.it).

#### **ART. 11 CONCLUSIONI**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento vigono le norme dettate dal Codice Civile, dal TUB e dallo Statuto Sociale.



